

di guerra, sibbene a causa normale e già esistente anteriormente al 1° agosto 1914.

« A questo riguardo è da avvertire che nel precedente articolo 3 del richiamato testo unico, mentre è stabilita un'altra presunzione legale, inquantochè si considerano come derivanti dalla guerra i redditi dovuti ad aumenti di produzione o di commercio e ad elevamento di prezzi, è per altro ammessa a favore dei contribuenti la prova contraria. Di conseguenza colui che ritenesse che l'aumento dei propri redditi non sia dovuto a causa di guerra potrà benissimo provare ciò, presso gli organi competenti ed ottenere di non essere colpito con l'imposta e la sovrimposta speciale.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« *INDRI* ».

**Rota ed altri.** — *Al presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro degli approvvigionamenti e consumi alimentari.* — « Per sapere se il termine brevissimo del 10 giugno 1918 fissato nel recente comunicato relativo alla presentazione delle domande per il pagamento delle merci precezzate e requisite nelle provincie invase, sia un termine perentorio oltre il quale non abbiano valore le presentazioni delle domande e dei documenti, e se, in caso affermativo, non si intenda di protrarre il termine in vista delle speciali condizioni di difficoltà nelle quali si trovano i profughi.

« Per sapere quale sia la natura delle prove e le forme per esse richieste.

« Per sapere se per tutte le merci precezzate o requisite, e che riguarderebbero altri Ministeri, si debbano i richiedenti rivolgere al Ministero degli approvvigionamenti e consumi ».

**RISPOSTA.** — « Il termine del 10 giugno fissato per la presentazione delle domande per la liquidazione delle merci requisite o precezzate nei comuni invasi dal nemico non è perentorio. Dovendosi però procedere ad un accertamento generale che servirà di base a concrete successive determinazioni, è opportuno, nell'interesse stesso dei profughi, che tutti gli elementi siano raccolti entro un determinato limite di tempo.

« Ciò non esclude però che siano prese in considerazione le domande presentate fuori del termine.

« Non sono state stabilite norme speciali circa le prove che potranno suffragare le domande di liquidazione: ciascuno degli interessati presenterà quelle prove (certificati

del sindaco o del commissario prefettizio, atti notori ecc.) che crederà utile esibire.

Questo Ministero è stato autorizzato a ricevere le domande relative a tutte le merci requisite e non ritirate o precezzate nei comuni invasi.

« *Il sottosegretario di Stato*  
« *per gli approvvigionamenti*  
« *e consumi alimentari*  
« *NUNZIANTE* ».

**Rubilli.** — *Al ministro di agricoltura.* — « Per sapere se in vista delle nuove esigenze create dalla durata della guerra, e dal prezzo ogni giorno in aumento per i prodotti agricoli, non creda equo e giusto provocare opportune modificazioni al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, con cui i contratti agrari sono prorogati fino all'anno posteriore alla pace; e ciò specialmente in omaggio ai piccoli proprietari che possono anche direttamente dedicarsi alla coltivazione del proprio fondo, e nei rapporti dei coloni che non sono chiamati alle armi, nè hanno in servizio militare prossimi congiunti ».

**RISPOSTA.** — I contratti agrari di piccolo affitto, come quelli di colonia parziaria e di salariato fisso, furono, in virtù dell'articolo 1° del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, prorogati fino a tutto l'anno agrario consecutivo a quello in cui sarà pubblicata la pace, per la evidente ragione che era di supremo interesse dello Stato assicurare, nel periodo della guerra e in quello immediatamente successivo, alla nostra produzione agraria un assetto economico stabile, che garantisse specialmente ai coltivatori della terra il fondo da lavorare, senza preoccupazioni di animo e spostamenti perturbatori.

« La riforma di questa disposizione, che l'onorevole interrogante - come altri - invoca, e che, d'altra parte, è vivamente oppugnata dai piccoli affittuari, racchiude in sé una questione di altissima importanza economica e politica. Dalla risoluzione del complesso e delicato problema, in un senso o nell'altro, con maggiore o minore portata, può dipendere indubbiamente una produzione alimentare più o meno intensa, mentre urge, nell'interesse supremo della patria, che la produzione stessa sia spinta al massimo rendimento e gli agricoltori vi siano stimolati anche dal fine di realizzare un maggior guadagno.

« Il Ministero per l'agricoltura non ha